



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Regolamento per l'elezione del Direttore

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Il Direttore in carica, in tempo utile per l'indizione di cui al seguente Art.2, convoca il Collegio dei Professori affinché questo elegga il Comitato dei garanti. Tale Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente eletti a scrutinio palese o per acclamazione, essendo il membro supplente destinato a subentrare in caso di incompatibilità, assenza o successiva rinuncia di uno dei membri effettivi. Del Comitato dei garanti non possono far parte i candidati alla carica di Direttore e coloro che si trovino in situazione di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile o che abbiano con gli stessi candidati in un rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado.
2. Il Presidente del Comitato dei Garanti almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica indice l'elezione del Direttore. Questo è convocato e presieduto da colui che ha riportato il maggior numero di preferenze e, a parità, il più anziano per servizio di ruolo. Dell'indizione è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso all'Albo dell'Istituzione.
3. Il Comitato dei Garanti, nell'emanare il provvedimento di indizione stabilisce la data della tornata elettorale di cui all'Art.6 e la data della riunione del Collegio dei Professori in cui avverrà la presentazione dei candidati.

Art. 2

Elettorato attivo

1. Formano il corpo elettorale i docenti di I e II Fascia in servizio presso il Conservatorio di Musica "Alfredo Casella". Sono esclusi dall'elettorato attivo i supplenti con contratto di durata inferiore a sei mesi e i docenti collaboratori esterni.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto è redatto dagli uffici amministrativi ed affisso all'albo a cura della Commissione elettorale entro quindici giorni dopo la data di indizione delle elezioni, dove resterà fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali errori e omissioni nell'elenco del corpo elettorale attivo possono essere corretti comunicandoli agli uffici amministrativi fino alla dieci giorni prima della data della prima votazione. Gli uffici, verificata la sussistenza dell'errore, ne daranno comunicazione al Presidente del Comitato dei Garanti che integrerà la lista.

Art. 3

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. L'elettorato passivo è riservato ai docenti in servizio presso l'Istituzione e ai docenti di discipline musicali in servizio presso altre Istituzioni di pari grado, con incarico a tempo indeterminato e che inoltre:

- a. abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza;
 - b. non abbiano riportato nella funzione medesima sanzione disciplinare superiore alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
 - c. non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi contro la Pubblica Amministrazione o contro la Personalità dello Stato, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuto indulto o sospensione della pena. In ogni caso nella domanda di candidatura l'interessato è tenuto a dichiarare specificamente, a titolo di autocertificazione, l'assenza di condanne penali ovvero le condanne penali riportate;
 - d. siano in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
2. Coloro i quali aspirino ad essere candidati e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità come sopra determinati, dovranno presentare la propria domanda, includente le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie a comprovare i suddetti requisiti, corredata dal proprio curriculum e dal programma che l'aspirante candidato propone di realizzare.
3. La domanda, completa dei suddetti documenti, deve essere depositata presso l'ufficio di Protocollo dell'Istituzione entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno precedente la prima votazione, che rilascerà immediata ricevuta alla presentazione della stessa.

Art. 4

Funzioni della comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti nella sua funzione di commissione elettorale delibera ed opera validamente con la maggioranza dei componenti. Il Comitato, nella seduta di insediamento, designa fra i suoi membri un segretario.
2. Il Comitato dei garanti, per l'attuazione dei suoi compiti di Commissione elettorale ha diritto a strumenti, luoghi, servizi per l'espletamento delle sue funzioni e garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e provvede ai seguenti adempimenti:
 - a. acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
 - b. verifica l'ammissibilità delle candidature in relazione al possesso dei requisiti autocertificati dai candidati di cui all'articolo 3;
 - c. entro i quindici giorni successivi al termine di presentazione delle candidature pubblica all'Albo del Conservatorio l'elenco dei candidati, dove resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali e contestualmente espone alla consultazione degli elettori le domande di candidatura, gli atti e documenti ad esse allegati, i verbali di deposito e quelli di disamina ed ammissione delle candidature stesse;
 - d. esamina eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro e non oltre cinque giorni dall'affissione all'albo dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c) comunicandone l'esito entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi;
 - g. riceve il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto dal Presidente della Commissione di seggio e individua un luogo deputato alla custodia;
 - h. redige il verbale di convalida dello scrutinio.

Art. 5

Funzioni della commissione di seggio

La commissione di seggio viene eletta a scrutinio palese dal Collegio dei professori nella riunione destinata alla presentazione dei programmi dei candidati. Essa è composta da tre titolari più un membro supplente scelti fra i docenti in servizio nell'Istituzione. La commissione, prima dell'apertura del seggio designa fra i suoi membri un Presidente.

Non possono far parte della Commissione di seggio i candidati alla carica di Direttore e coloro che abbiano legame di parentela, coniugio, convivenza o affinità coi medesimi. In caso di assenza o impedimento di uno dei membri titolari il membro supplente subentra automaticamente.

La Commissione di seggio provvede ai seguenti adempimenti:

- a) garantisce la segretezza del voto;
- b) predispose il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni supportata dagli uffici amministrativi;
- c) procede preliminarmente al conteggio delle schede disponibili che dovranno essere vidimate dal Presidente e da un componente della Commissione di seggio.
- d) assicura il funzionamento del seggio per tutta la durata stabilita dalla Commissione elettorale;
- e) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto, esegue il conteggio finale di verifica fra schede vidimate e non utilizzate e numero dei votanti e redige il verbale delle operazioni effettuate, da cui dovrà risultare il numero e l'identità dei votanti;
- f) esegue lo scrutinio ai sensi dell' art. 7 e consegna infine tutto il materiale al Presidente della Commissione elettorale.

Art. 6

Tempi e modi del voto

1. Le elezioni si svolgono nell'arco di un'unica giornata lavorativa assicurando il voto per una durata di almeno sei ore.
2. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità per conoscenza personale di almeno uno dei membri della Commissione di seggio, o in mancanza di questa attraverso la presentazione di un documento di identità valido, viene consegnata una scheda precedentemente vidimata dal Presidente e da un componente della Commissione di seggio.
3. Il voto di preferenza, che è unico, dovrà essere espresso barrando la casella o il nome del candidato prescelto, utilizzando l'apposita penna fornita dalla commissione di seggio. Non sono ammessi altri segni o simboli. La duplicità dei segni o altri segni o simboli che inducano incertezza sull'attribuzione del voto rendono la scheda nulla. In materia decide inappellabilmente la Commissione di seggio.
4. La scheda ripiegata viene deposta nell'apposita urna dallo stesso elettore.
5. La scheda priva di alcun segno è considerata bianca e, quindi, priva di valore elettivo.
6. Nello spazio preposto al voto non è consentito l'utilizzo di cellulari o di qualsivoglia apparecchio che consenta riprese video o fotografiche.
7. La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall'elettore sull'elenco elettorale e controfirmata dal componente della Commissione di seggio che ha accertato l'identità.

Art. 7
Candidato eletto

1. Risulta eletto il candidato che nel corso della prima votazione riporta la maggioranza assoluta dei voti degli elettori aventi diritto al voto (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto). Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.
2. In sede di ballottaggio verrà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il candidato più anziano per nomina in ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, prevarrà il più giovane di età. Tale criterio si applica anche per l'individuazione dei candidati da ammettere al ballottaggio.

Art. 8
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione di seggio redige il relativo verbale e lo trasmette al Presidente del Comitato dei garanti, che opera le verifiche per la convalida ai sensi dell'art. 4.
2. Il verbale di scrutinio è affisso all'albo dell'Istituzione al termine delle operazioni.

Art. 9
Ricorsi

1. In caso di presentazione di ricorso si procederà secondo i termini previsti dalla lettera d), comma 2, articolo 4 del presente regolamento.

Art. 10
Pubblicazione degli esiti

1. Acquisiti gli atti della Commissione di Seggio ed operate le verifiche ai fini della convalida dello scrutinio il Presidente della Commissione Elettorale trasmette il verbale di convalida della votazione alla Direzione per la pubblicazione e la comunicazione al Ministero del nominativo del Direttore eletto.